

**“Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica”
Treviso – Giovedì 16 marzo 2023**

**DECRETO ATTUATIVO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI. TRA OPPORTUNITÀ,
CRITICITÀ E NECESSITÀ DI CONCILIAZIONE CON I VINCOLI EDILIZI E TERRITORIALI.**

**DOTT. FABIO TANCREDI
VICE CAPO GABINETTO MASE**

Una delle maggiori innovazioni da realizzare nell’ambito del PNRR italiano è indubbiamente costituita dalla misura relativa alla promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo. Il Piano individua in effetti le comunità energetiche, l’autoconsumo collettivo e i piccoli impianti come strumenti per incrementare la “*rinnovabilità*” dei consumi energetici in settori strategici come quello residenziale, demandando al governo il compito di regolare la possibilità per cittadini, imprese ed enti pubblici di associarsi per divenire auto consumatori di energia rinnovabile.

Il Governo ed in particolare il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, assieme alla nuova governance della struttura Dipartimentale del Ministero per l’attuazione del PNRR e della struttura Dipartimentale per l’Energia, hanno impresso una decisa accelerazione con la predisposizione del decreto attuativo previsto dal Piano, per organizzare i rinnovati sistemi energetici locali, che potranno portare a importanti risparmi sulla bolletta di gas e luce, oltre che all’abbattimento delle emissioni dannose, contribuendo alla transizione ecologica, puntando molto sulle forme di autoconsumo da fonti green, che serviranno a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e rafforzare il percorso di sicurezza energetica dell’Italia valorizzando il territorio.

La sicurezza energetica del Paese è una priorità fondamentale nell’azione di Governo e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tanto da determinare il cambio di denominazione del ministero. Molto spesso, le politiche relative alla sicurezza energetica vengono poste quasi in contrasto con la tutela ambientale. In realtà sono due facce della stessa medaglia, che se analizzate senza pregiudizi ideologici, e con il pragmatismo del decisore pubblico lungimirante, puntano entrambe a garantire dinamiche e processi ecosostenibili nel mondo di domani.

La fotografia di oggi ci dice che l’Italia produce solo il 25% dell’energia di cui necessita, il restante 75% viene importato da Paesi esteri, sotto forma di gas, di prodotti petroliferi e di carbone.

Nelle scelte fatte nell’ultimo ventennio, da una parte, è stato dato un forte impulso alle rinnovabili, raggiungendo dei livelli apprezzabili ma ancora assolutamente non sufficienti; dall’altra abbiamo ridotto drasticamente la produzione nazionale di idrocarburi, ma non il consumo, aumentando di conseguenza l’importazione dall’estero. Inoltre, il conflitto russo ucraino ha mostrato con brutale evidenza che, per quanto riguarda il gas, la scelta di dipendere prevalentemente da un unico Paese fornitore –nel corso del 2021 il 40% del nostro fabbisogno di gas è stato soddisfatto da import russo - espone il sistema a forti rischi per l’approvvigionamento, acuiti da dinamiche estremamente instabili dei prezzi non determinate esclusivamente da logiche di mercato e soggette a fenomeni speculativi. È evidente che per raggiungere elevati livelli di indipendenza energetica nazionale è necessario un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili.

Il processo di decarbonizzazione intrapreso si dovrà basare su una doppia strategia. La prima prevede l’adozione di politiche attive di riduzione della domanda di energia, basato sullo sviluppo dell’efficienza energetica.

La seconda strategia, invece, si basa sulla differenziazione delle fonti energetiche, privilegiando, anche attraverso specifiche politiche di incentivazione, lo sviluppo delle rinnovabili, dei biocombustibili, del biometano e dell’idrogeno.

Occorre inoltre tener presente che l'Unione Europea e con essa il nostro paese, dovranno affrontare i prossimi scenari in corso di definizione da parte della Commissione Europea, in particolare il prossimo *Piano Industriale per il Green Deal* annunciato a febbraio e volto a migliorare la competitività dell'industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica, che si basa su quattro pilastri: un ambiente normativo prevedibile e semplificato, un'accelerazione dell'accesso ai finanziamenti, il miglioramento delle competenze e un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. Il Piano è dunque concepito per garantire la leadership industriale dell'UE nelle tecnologie net-zero e la guida dell'Europa al processo di rivoluzione in atto per la tecnologia pulita., per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Europa.

Sempre la Commissione Europea sta completando la proposta sul "*Net-Zero Industrial Act*" che verrà pubblicata assieme al "*Critical Raw Material Act*" che riguarderà invece l'approvvigionamento di materie prime. Nel calendario della Commissione è inoltre prevista la riforma del mercato elettrico dell'UE.

Le tre proposte legislative verranno discusse nel corso del Vertice UE dei Capi di Stato del 23 e 24 marzo prossimi a Bruxelles.

Analizziamo ora brevemente il percorso normativo comunitario e nazionale che costituisce il fondamento delle comunità energetiche.

La Direttiva Europea 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - la cosiddetta RED II - stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti.

All'articolo 22 stabilisce che i clienti finali ed in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

La Direttiva 2018/2001 assegna, al contempo alle comunità di energia rinnovabile, il diritto di:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Ogni Stato membro dovrà dunque fornire un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e tenere conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

Con il successivo articolo 42 bis del decreto legge n. 162/2019 cd Milleproroghe, convertito con la legge n 8 del 28 febbraio 2020, nelle more del completamento del recepimento della Direttiva

2018/2001, è stato consentito di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili. I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva UE 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva.

Successivamente con l'emanazione del decreto legislativo n. 199/2021 è stata disposta l'Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il cui articolo 31 disciplina le Comunità energetiche rinnovabili, quali sistemi realizzati da clienti finali, dettandone i requisiti e le condizioni di operatività.

Le Comunità energetiche sono, sintetizzando, gruppi di persone che scelgono di unirsi per autoprodotte energia elettrica da fonti rinnovabili, che nascono per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità e che servono raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 203 e rafforzare il percorso di sicurezza energetica dell'Italia, valorizzando il territorio.

Le comunità energetiche possono essere costituite da cittadini, enti locali, associazioni e dal terzo settore, da cooperative ed enti religiosi, da condomini e da piccole medie imprese.

Come sopra evidenziato, il PNRR ha dedicato una specifica Missione, **la Missione 2 del PNRR, alla "Rivoluzione verde e transizione ecologica"**.

La M2 è quella dove il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge il maggior numero di attività. A fronte dei complessivi 191,5 miliardi di euro del PNRR, 59,46 Mld € sono assegnati alla Missione 2, ai quali si aggiungono 1,31 Mld del Rect EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), ricompreso nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e dal Fondo complementare ulteriori 9,16 Mld € per un totale di 69,93 Mld €.

La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea.

La Missione è articolata in **quattro componenti**, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e riforme.

La Componente oggetto della nostra attenzione è la **Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile** che ha come obiettivo quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso cinque Misure che rappresentano linee di riforme e investimenti.

Nel nostro caso appunto nella la Misura 1 rappresenta la linea di investimento che ha come obiettivo **l'incremento della quota di energie prodotte da fonti rinnovabili**.

Su questa Componente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è impegnato in forma diretta esclusivamente nelle seguenti Riforme e Investimenti:

MISURA 1 - Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile [M2C2M1]

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo

Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare

Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

Riforma 1.2 - Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile

All'interno della Missione 2, la **Componente 2 - Misura 1** ha come obiettivo l'incremento della quota di energie prodotte da fonti di energia rinnovabile.

Analizziamo ora nel dettaglio l'**Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo**

L'Investimento mira a fornire sostegno alle comunità energetiche, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, e alle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con il recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e di focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale. Inoltre l'investimento sostiene l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento e rafforza la coesione sociale.

Lo scopo che si prefigge è di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia. Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100 % dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Inoltre la realizzazione degli interventi contribuirà ad una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno.

L'importo complessivo dell'Investimento della componente M2C2.1, investimento 1.2, è pari a 2.200.000.000 euro per finanziamenti al 100% per impianti fotovoltaici e configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche (1.600 milioni alle comunità di energia rinnovabile e 600 milioni per l'autoconsumo collettivo). Proprio a fine dicembre, il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha reso noto come, di concerto con la Commissione Europea, tali risorse saranno erogate a fondo perduto.

Milestone e target sono riepilogati nella tabella:

2025	2026
T4	T2
M2C2-46 (M) - Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	M2C2-47 (T) - Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente: Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3t CO2eq/t H2.

In breve tempo, come ha reso noto il Ministro Pichetto Fratin, è programmata la pubblicazione del decreto ministeriale per l'attuazione della misura. Il decreto è oggetto di notifica alla Commissione europea per la verifica di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di stato.

Ora il testo dovrà ricevere il parere positivo dalla Commissione per la formale sottoscrizione ed entrata in vigore.

Il decreto individua, dunque i soggetti beneficiari degli incentivi – come detto le Comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed i relativi requisiti, in particolare, come già evidenziato che la potenza nominale massima del singolo impianto ovvero dell'intervento di potenziamento risulti non superiore ad 1 MW e le condizioni di ammissibilità ai benefici della relativa misura del PNRR. Ovviamente gli impianti dovranno possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientali per rispettare il principio del *“Do No Significant Harm”* (DNSH). Potranno essere utilizzate tutte le tecnologie che siano fonti rinnovabili, ad esempio fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse (biogas e biometano).

Come anticipato dal Ministro, il decreto determinerà gli incentivi per la condivisione dell'energia e la concessione dei benefici del PNRR.

Per la condivisione dell'energia vengono determinate le tariffe incentivanti ed il periodo di diritto e le procedure per l'accesso agli incentivi in tariffa, rivolti ovviamente a tutto il territorio nazionale con una tariffa incentivante sull'energia autoconsumata che si applica sino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata paria 5 GW entro il 31 dicembre 2027 e consentirà ovviamente un risparmio sui costi dell'energia per chi costituisce una Comunità.

Quanto ai benefici del PNRR, il contributo a fondo perduto potrà arrivare fino al 40% dei costi ammissibili dell'investimento e si applicano fino al 30 giugno 2026, a valere dei 2,2 miliardi di euro stanziati dal PNRR, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie. Il contributo sarà inoltre cumulabile con l'incentivo in tariffa.

Gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Quanto alle cabine primarie, ricordo brevemente che ARERA con la Delibera 727/2022 del 27/12/2022 ha approvato il TIAD – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e che E-distribuzione ha pubblicato le mappe interattive per l'identificazione delle aree sottese a stesse cabine primarie, accessibili al seguente link:

<https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunità-energetiche.html>

In merito alle semplificazioni sinora attuate con i decreti “Aiuti” ed “Energia”, nello specifico in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, segnalo in particolare:

- l'art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Bollette” o “Decreto Energia”), convertito con legge n. 34/2022, che ha previsto una procedura semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e che adesso rientrano in edilizia libera;
- la legge n. 91/2022 di conversione al D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) che ha previsto una prima semplificazione l'installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- la conversione in legge n. 142/2022 del D.L. n. 115/2022, nel quale è stato inserito all'art. 11 comma 4-bis, secondo cui, fino al 16 luglio 2024, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali potranno essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino

a 1 MW, presentando soltanto la dichiarazione di inizio lavori asseverata (cd. DILA), anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, purché si presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato attestante che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

In questo modo viene modificato quanto disposto con la prima versione della semplificazione per questa tipologia di impianti, dato che con la legge n. 91/2022 di conversione al D.L. Aiuti, questa tipologia di strutture era autorizzata ad utilizzare la DILA solo per strutture situate al di fuori dei centri storici e non tutelate dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, lo stesso comma 4-bis specifica che continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ossia che sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze. Non si tratta quindi di interventi subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di interesse storico di cui all'art.136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente prima di potere richiedere l'installazione.

Oltre ai citati interventi normativi, segnalo che il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha introdotto una serie di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di particolare interesse per le comunità energetiche i cui poteri di controllo siano esercitate esclusivamente da piccole e medie imprese agricole in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici.

Nello specifico, nel Capo X relativo alle disposizioni in materia di installazione di impianti da fonti rinnovabili, è inserito l'articolo 47 che reca alcune disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 1 modifica in più punti il decreto legislativo 199/2001 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Innanzitutto, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici (modifica all'articolo 20). Si prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti (inserimento dell'articolo 22-bis). Si ammette la possibilità che le comunità energetiche rinnovabili possano essere costituite anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato (modifica all'articolo 31).

Il comma 2 e il comma 3, lett. b) modificano la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessino aree contermini.

I commi 4 e 5 introducono modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR. In particolare, si stabilisce che gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Il comma 6, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

Il comma 9 sottopone a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.

I commi 10 e 11 consentono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, anche per potenze superiori a 1 MW, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria;
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse;
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi; e nel caso di comunità realizzate da:
 - imprenditori agricoli;
 - industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
 - cooperative agricole.

Si prevede inoltre che detti incentivi siano riconosciuti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, fermo restando il pagamento degli oneri di rete. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

In relazione ai commi 10 e 11 citati, lo scopo che il Governo si prefigura è di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e climatico del settore agricolo e favorirne la competitività mediante la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di energia elettrica, anche in coordinamento con analoghi obiettivi previsti nell'ambito del PNRR per la realizzazione delle misure quali "*parchi agricoli*" e "*Sviluppo dei sistemi agrivoltaici*", si mira a promuovere forme di sostegno efficienti per la realizzazione di iniziative di piccola taglia per la produzione di impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti c.d., inseriti all'interno di comunità energetiche costituite da piccole e medie imprese del settore agricolo e di altre forme di autoconsumo.

Questa misura, in linea con le discipline degli Aiuti di Stato, consentirebbe di migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento energetico, che rappresentano oltre il 20% dei loro costi variabili, favorendo la transizione verso l'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni energetici dei processi produttivi anche in forma aggregata (comunità energetiche a prevalenza agricola) e consente, dunque, alle aziende agricole di essere economicamente più resilienti, migliorando al contempo le loro prestazioni climatico-ambientali. Ciò massimizzando l'impiego di spazi a disposizione delle imprese agricole per la realizzazione di nuova capacità produttiva da FER, la cui energia elettrica potrebbe essere prioritariamente condivisa anche con altre imprese del settore agricolo che invece non dispongono di altrettanti spazi. In particolare nell'ambito di aree geograficamente limitate, come le Province.

La misura riveste un elevato valore strategico per il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, contribuendo alla realizzazione dei previsti 5 GW di nuova capacità di

generazione attesa mediante l'adozione delle misure di sostegno previste per l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile. Con riferimento al profilo temporale di operatività della disposizione si ritiene che la medesima comincerà a produrre i propri effetti verso la fine del corrente anno in quanto le aziende agricole dovranno prima definire gli accordi per presentare domande integrate di installazione di pannelli fotovoltaici che potranno essere comunque predisposte alla luce dei necessari chiarimenti tecnici che saranno forniti dal GSE.

Nella fase attuativa della misura si chiederà in ogni caso il parere di ARERA per stimare ancora meglio il suo impatto. Inoltre la disposizione, che non stabilisce l'esclusione dal pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche il successivo articolo 49 (*Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici*) apporta misure di interesse per le comunità energetiche.

Il comma 1, apporta modifiche agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La lettera a) inserisce, all'articolo 6, il comma 7-bis stabilendo che l'interessato alla procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione da parte del comune della dichiarazione di inizio dei lavori, trasmetta la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

La lettera b) inserisce all'articolo 7-bis, il comma 5--bis, in base al quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili come ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli per le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al

pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Il comma 2 sostituisce il numero 3-bis) dell'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:

- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

In conclusione, dal panorama illustrato, considerando l'accelerazione impressa dal Ministro Pichetto Fratin e dalle competenti strutture ministeriali alla fase attuativa dell'Investimento dedicato alle comunità energetiche e l'auto-consumo e gli interventi normativi sinora posti in essere per la semplificazione delle procedure autorizzative, si auspica un'ampia adesione delle comunità territoriali all'opportunità offerta dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per il conseguimento dei benefici ambientali attesi, e dei benefici economici del PNRR e, infine, dei benefici sociali in termini di aggregazione sociale e di crescita e sviluppo della cultura rivolta alla sostenibilità ambientale.